

**Contributo per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie, di beni strumentali e di beni da donare a strutture sanitarie pubbliche – anno 2021
FAQ per i Comitati CRI**

1) Il Comitato CRI può richiedere autonomamente il contributo al Ministero?

No. Come per gli anni passati, la richiesta di contributo deve essere inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il tramite del Comitato Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana che, in quanto rete associativa nazionale, provvederà alla raccolta e alla verifica di tutte le richieste ricevute dai Comitati CRI e alla trasmissione di un'unica istanza (contenente le richieste ammissibili presentate dai Comitati) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2) In che modo il Comitato deve compilare e spedire la domanda di contributo?

La domanda di contributo e i relativi allegati (disponibili in formato pdf editabile sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente [link](https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx): <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx>) possono essere alternativamente: stampati e compilati a mano in stampatello leggibile (*opzione 1*), oppure compilati in modalità digitale direttamente sul file pdf scaricato (*opzione 2*). In quest'ultimo caso, i dati comuni su tutti gli allegati saranno compilati automaticamente dopo averli inseriti sul primo modulo. Sia la domanda di contributo, sia gli allegati devono essere sottoscritti in calce (in corrispondenza della dicitura "Il legale rappresentante"). La domanda e i relativi allegati possono essere sottoscritti anche con firma digitale del legale rappresentante (è una facoltà e non un obbligo).

Una volta ritualmente redatti i moduli e allegata la documentazione a sostegno, il Comitato dovrà inviare il tutto da valido indirizzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC del Comitato Nazionale: contributo.ambulanze2021@cert.cri.it. Qualora impossibilitati all'utilizzo della PEC, la documentazione potrà essere inviata tramite Posta Raccomandata A/R (Via Bernardino Ramazzini 31 -00151-Roma).

3) Entro quale termine e cosa deve inviare il Comitato CRI al Comitato Nazionale?

Il **termine** per l'invio delle domande di contributo è inderogabilmente fissato a **lunedì 31 gennaio 2022**.

Entro la suddetta scadenza, i Comitati CRI interessati dovranno inviare al Comitato Nazionale, oltre alla domanda e agli allegati compilati e sottoscritti, la seguente documentazione a sostegno:

- copia del **documento di identità in corso di validità del legale rappresentante** (Presidente o Commissario);
- copia delle **fatture di acquisto** relative ai beni oggetto della richiesta di contributo. Sono ammesse esclusivamente fatture (o atti d'acquisto per acquisti da privati) datate 2021 (ad eccezione di acquisto tramite finanziamento). Qualora la fattura non indichi in modo comprensibile l'articolo acquistato, è necessario allegare anche una breve nota di chiarimento che descriva la natura dei beni acquistati. È preferibile altresì dettagliare eventuali costi accessori all'acquisto (spese di spedizione, trasporto, installazione, etc.) se fatturati contestualmente al costo del bene;
- **pagamenti delle fatture (quietanza)**. Affinché la quietanza sia valida basta presentare (alternativamente) uno dei seguenti documenti.

Per qualsiasi importo:

- copia dell'assegno obbligatoriamente corredato da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente;
- contabile di addebito della RIBA o del bonifico con cui la banca certifica l'effettivo addebito del pagamento sul conto corrente;
- la distinta di presentazione della RIBA o la disposizione del bonifico obbligatoriamente corredata da estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente;

ALLEGATO 4

- estratto conto riportante il relativo addebito sul conto corrente per pagamenti effettuati con carte di debito, carte di credito, carte prepagate;
- nel caso di acquisti e acquisizioni tramite leasing o finanziamento, in alternativa alle valide quietanze sopra elencate, l'estratto conto annuale fornito dalla società finanziaria, che certifica i saldi delle fatture/rate dell'anno di competenza della domanda.

Esclusivamente per importi fino a € 1.999,99 - in aggiunta alle modalità sopra riportate – sarà considerata valida quietanza anche:

- fattura riportante la dicitura "pagato" con timbro e firma del venditore;
 - liberatoria del venditore che dichiara l'avvenuto pagamento, nella quale sono chiaramente elencate tutte le fatture a cui si riferisce;
 - atto d'acquisto su cui è riportato esplicitamente che l'importo è già stato pagato.
- copia conforme del certificato di proprietà e del libretto di circolazione degli automezzi oggetto della richiesta di contributo, che, nel caso di veicoli con targa CRI, sono rappresentati dalla **carta di circolazione rilasciata dall'ufficio Motorizzazione del Comitato Nazionale**;
 - ulteriore **documentazione specifica** in caso di **acquisto tramite finanziamento, leasing, noleggio o pagamento rateizzato**, oppure in caso di **beni e veicoli usati**.

4) Cosa devono barrare i Comitati CRI nella domanda di contributo in corrispondenza della dichiarazione circa l'iscrizione al RUNTS ovvero ai registri di cui alla legge 266/1991 (pagina 1, ultima parte, della Domanda di contributo)?

I Comitati CRI devono barrare la **spunta "l'organizzazione di volontariato risulta essere iscritta alla data del 22 novembre 2021 ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, o, avendo un procedimento di iscrizione pendente alla data del 22 novembre 2021, risulta iscritta, alla data di presentazione dell'istanza, ai medesimi registri"** facendo riferimento **al numero e alla data di iscrizione al registro regionale o provinciale del volontariato** di cui alla legge n. 266/1991. Ciò in quanto, nel mese di dicembre 2021 – gennaio 2022 (cioè nel periodo di compilazione e invio della domanda) nessuno dei nostri Comitati dovrebbe essere ancora formalmente iscritto al RUNTS¹.

Nel caso in cui il Comitato non sia provvisto di un numero di iscrizione (perché ad esempio l'iscrizione al registro ODV era avvenuta in blocco per tutti i Comitati CRI della Regione senza l'attribuzione agli stessi di un numero preciso), alla voce "n. _____" del suddetto punto potrà inserire:

- il riferimento al provvedimento (o alla legge) della Regione (numero e anno), allegando, qualora fosse a disposizione del Comitato, copia del provvedimento medesimo;
- o ancora, in alternativa, nel caso in cui non si disponga neppure di questo: "ex lege ai sensi dell'art. 1, co. 1-bis del d.lgs. n. 178/2012".

In questa voce **NON** va assolutamente inserita l'iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale (e il relativo numero), in considerazione del fatto che il presupposto per il rilascio del contributo è dato dalla natura giuridica di organizzazione di volontariato rivestita dai Comitati CRI.

5) Per i veicoli CRI come si comprova il "certificato di proprietà" che figura tra i documenti da inviare?

Unitamente alla fattura/atto di acquisto dell'automezzo oggetto della richiesta di contributo va allegato anche il certificato di proprietà dello stesso, che, nel caso dei veicoli CRI (come tali non iscritti al PRA), è rappresentato dalla **carta di circolazione che rilascia l'ufficio Motorizzazione del Comitato Nazionale** e che ne certifica la destinazione ad attività di pubblico interesse. Se all'atto della domanda il Comitato non ne possiede copia, è necessario farne richiesta per tempo all'U.O. Motorizzazione.

6) Per quali veicoli i Comitati CRI possono richiedere il contributo che rientrino alla voce "altro veicolo"?

¹ Il processo di trasmigrazione dovrebbe terminare il 21 febbraio 2022.

Il Ministero non ha elaborato un elenco tassativo di “altri veicoli” suscettibili di beneficiare del contributo pubblico; ne consegue che il criterio da utilizzare è quello dell’utilizzo del veicolo direttamente ed esclusivamente per le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) *interventi e servizi sociali*; b) *interventi e prestazioni sanitarie*; c) *prestazioni socio sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001*; d) *educazione, istruzione e formazione professionale*; e y) *protezione civile* del d.lgs. n. 117/2017. Vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i veicoli allestiti per trasporto disabili, quelli destinati alle attività di protezione civile, quelli per attività di soccorso (cinofili, OPSA), autobus o minibus. Si specifica altresì che tali veicoli rientrano, tutti, nella categoria dei “beni strumentali” e pertanto, in relazione a tale tipologia di acquisti, andrà spuntata, nella domanda di contributo, l’opzione 2 “*Acquisto di beni strumentali (compresi i veicoli non rientranti nel punto 1)*”.

7) Cosa possono inserire i Comitati CRI nella richiesta per “Acquisto di beni strumentali”?

Anche in questo caso, come per gli “altri veicoli” di cui alla domanda precedente, non esiste un elenco chiuso di beni strumentali ammissibili. Ad ogni modo il Ministero, come chiarito nelle Linee guida, considera **ammissibili** tutti quei beni di media o lunga durata (non materiale di consumo, monouso o di ricambio) che vengono usati per fini istituzionali direttamente nei confronti dei beneficiari. Ad esempio: elettromedicali, attrezzature sanitarie riutilizzabili, divise e dispositivi di protezione individuali (DPI), attrezzature per la formazione che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, etc.

Non è invece possibile richiedere il contributo per l’acquisto o la ristrutturazione della sede, per lavori di manutenzione di beni strumentali, né per beni utilizzabili esclusivamente per l’organizzazione ed il funzionamento del soggetto richiedente e in generale per tutto ciò che non abbia una specifica destinazione ad attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), y) del d.lgs. n. 117/2017. **Non sono ammissibili**, ad esempio: armadi, pannelli divisorii o altri elementi di arredamento. Ancora: dispenser, totem rilevatori della temperatura, estintori e altri dispositivi non sanitari installati presso la sede del Comitato. Allo stesso modo, non risultano ammissibili pc, computer, server, stampanti, dispositivi di videosorveglianza, tv, telefoni e relativi accessori (salvo se utilizzati esclusivamente in ambulanza in quanto previsti da Convenzioni per la gestione di servizi sanitari). Sono invece ammissibili gli strumenti per la sanificazione di mezzi e locali, ma non lavatrici, asciugatrici o idropulitrici.

Resta inteso che le attrezzature sanitarie e gli elettromedicali utilizzati **esclusivamente** su ambulanze e veicoli per attività sanitarie possono essere considerati “allestimento” degli stessi. Rientrano pertanto nella voce “*Acquisto di autoambulanze, di autoveicoli per attività sanitarie immatricolati ad uso speciale e/o rispetto all’allestimento*” e sarà preferibile specificare la targa del mezzo sul quale risultano impiegati.

8) Si possono richiedere contributi per acquisti effettuati tramite strumenti contrattuali diversi dalla vendita diretta?

Sì, è possibile presentare domanda di contributo per veicoli o altri beni acquisiti tramite **leasing** o **noleggio a lungo termine con opzione di acquisto**. In questi casi dovranno essere allegate, unitamente al contratto di leasing/noleggio, le sole fatture dei canoni datate 2021 e le relative quietanze. In tali fatture dovranno essere dettagliati separatamente gli addebiti relativi a: importo del canone di leasing/noleggio; costi di eventuali servizi aggiuntivi (assicurazione, manutenzione, etc.). Si badi: **i servizi aggiuntivi non sono oggetto di contributo**. Al momento della presentazione degli ultimi canoni e/o del riscatto, dovranno inoltre essere trasmessi:

- per i veicoli, la carta di circolazione aggiornata con il trasferimento di proprietà al Comitato CRI;
- per gli altri beni, la fattura di acquisto del bene da parte del Comitato.

In caso di acquisizione tramite leasing di **autoambulanze** o veicoli antincendio, in aggiunta agli altri documenti richiesti, dovranno essere allegati alla domanda di contributo anche: una **formale dichiarazione** in cui la società finanziaria dichiara di non aver usufruito della riduzione corrispondente all’aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto e di impegnarsi a non richiederla presso le competenti autorità (*opzione 1*), oppure la **fattura di acquisto del veicolo**

da parte di detta società finanziaria, dalla quale risulti che non sia stata applicata tale riduzione (*opzione 2*), secondo quanto disposto dall'art. 76, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

È possibile presentare domanda di contributo anche per gli acquisti effettuati tramite **finanziamento** o tramite **pagamento rateizzato**.

In caso di finanziamento, la fattura potrà essere datata anteriormente al 2021, ma potrà essere richiesto il contributo esclusivamente sulle rate pagate nel corso del 2021. Dovrà essere allegato alla domanda il contratto di finanziamento.

Analogamente, in caso di pagamento rateizzato (è così definita quella rateizzazione che superi il termine del 31 marzo successivo all'anno di acquisto del bene), potranno essere ammesse le rate pagate nell'anno 2021, e dovrà essere presentato un accordo sottoscritto tra le parti (venditore e acquirente) in cui siano chiaramente specificati i riferimenti della fattura di acquisto, la modalità di pagamento prevista, il numero delle rate, gli importi e le scadenze.

9) Può chiedere il contributo il Comitato che abbia già ricevuto un altro contributo pubblico?

Il contributo può essere cumulato anche con altri contributi pubblici (incluso il cinque per mille) erogati per lo stesso bene, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo totale del bene. Nel caso di beni acquistati con le quote del contributo del cinque per mille o di altro contributo pubblico, si deve apporre sulla fattura di acquisto e/o acquisizione la seguente dicitura, attestando l'importo già ricevuto: *“la spesa è stata sostenuta con la quota del contributo pubblico pari a €.....”*.

Non è invece possibile richiedere il contributo sull'acquisto di autoambulanze o veicoli antincendio se si è già usufruito del cosiddetto “sconto” IVA al momento dell'acquisto. Il contributo è infatti alternativo e non cumulabile con la riduzione pari all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto che può essere richiesta, esclusivamente per ambulanze e veicoli antincendio, al concessionario ai sensi dell'art. 76, comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017. Tale indicazione è da intendersi valida sia nel caso di acquisto diretto, sia nel caso di acquisizione del bene tramite leasing.

Si specifica inoltre che, nel caso di **beni usati** acquistati da altra organizzazione di volontariato, è possibile presentare domanda esclusivamente allegando una dichiarazione dell'organizzazione venditrice di non aver già usufruito, per quello stesso bene, di un contributo pubblico ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo 117 del 2017.

10) Che fare se il Comitato non ha ancora finito di pagare le fatture di acquisto?

In questo caso si raccomanda l'invio della relativa quietanza al Comitato Nazionale non appena il Comitato ne è in possesso, e comunque **entro e non oltre il 31/03/2022 e sempre tramite PEC, ovvero posta raccomandata A/R**. In ogni caso è molto importante che **la restante documentazione relativa a quell'acquisto sia inviata entro il 31/01/2022**, specificando, all'atto di trasmissione della domanda, le fatture per le quali si invieranno successivamente le relative quietanze.

Si ricorda che tutti gli importi per i quali è richiesto il contributo dovranno risultare pagati entro il 31 marzo 2022.

11) Che fare se – all'atto di presentazione della domanda – al Comitato non è stata ancora materialmente rilasciata la carta di circolazione dall'ufficio Motorizzazione del Comitato Nazionale?

In questo caso si può comunque inviare la domanda al Comitato Nazionale senza allegare la carta di circolazione, per poi trasmetterla, sempre **tramite PEC**, ovvero posta raccomandata A/R, non appena il Comitato ne è in possesso e comunque **entro e non oltre il 31/03/2022**. In questo caso, all'atto della trasmissione della documentazione integrativa, si prega di far riferimento, nel corpo della PEC, al primo invio.

12) Se il Comitato CRI cambia sede o banca cosa deve fare?

Il Comitato che ha presentato domanda è tenuto a comunicare tempestivamente al Comitato Nazionale eventuali variazioni riguardanti l'indirizzo, i recapiti telefonici o di posta elettronica, i dati bancari o postali, scrivendo una email all'indirizzo contributo.ambulanze@cri.it.

13) Può il Comitato vendere il bene oggetto del contributo?

I beni oggetto del contributo non potranno essere venduti prima che siano passati 5 anni dall'acquisto. L'unica eccezione è rappresentata dalla vendita anticipata ad altre organizzazioni di volontariato: in questo caso la vendita è consentita purché il corrispettivo non superi la differenza fra il valore di mercato del bene ed il contributo ricevuto dal Ministero ed è necessaria una preventiva autorizzazione del Ministero.

14) A quanto ammonta il contributo del Ministero?

La cifra non è predeterminata. Con atto di indirizzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato con D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è stata stabilita in € 7.750.000,00 la quota parte delle risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2021 destinata alla concessione di contributi per la finalità sopra citata, da ripartire in base alle domande ritualmente presentate. Si precisa che, come chiarito nelle Linee guida, la somma in questione potrebbe subire delle variazioni in considerazione della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 del Codice del Terzo settore, proposto con ordinanza n. 6908/2020 del Consiglio di Stato.

15) Qualora il Comitato dovesse risultare beneficiario del contributo dovrà esibire altra documentazione?

Questa FAQ non riguarda specificamente la fase di compilazione della domanda bensì la fase successiva di liquidazione del contributo. Per chiarezza, si anticipa sin d'ora che, come già avvenuto per gli anni precedenti, il Comitato collocatosi in posizione utile nelle graduatorie del Ministero del Lavoro, all'atto della liquidazione del contributo, dovrà esibire il DURC (Documento unico di regolarità contributiva), trasmettendolo al Comitato Nazionale. Ad ogni modo, sarà cura dei competenti uffici del Comitato Nazionale ricordare questo adempimento al suo approssimarsi. I **Comitati che non hanno né dipendenti né iscrizione all'INAIL** - in luogo del DURC – potranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva resa sul format messo a disposizione dal Ministero.

16) Se il Comitato ha ancora dubbi sulla domanda?

Il Comitato potrà risolvere i suoi dubbi consultando le Linee guida predisposte dal Ministero e pubblicate online al *link*: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Volontariato/Pagine/Contributi.aspx>

Per ogni altra eventuale informazione o supporto è possibile contattare la U.O. Affari Generali e Politiche del Terzo Settore del Comitato Nazionale ai seguenti recapiti: telefono: 06/55100669-670; email: contributo.ambulanze@cri.it, che sarà anche il referente individuato per la trasmissione della documentazione al Ministero.